



1. Prima della fase di cantiere:

- 1.1. le solette / platee atte ad ospitare i container batteria e i trasformatori MT/BT devono essere dotate di un cordolo di bordo a L di altezza minima 5 cm fissato alla soletta in c.a. e continuo, per evitare che eventuali liquidi originati dalle batterie siano riversati nel terreno, causando potenziale alterazione qualitativa delle matrici ambientali, così come rappresentato nella documentazione approvata in sede di Conferenza dei Servizi (rif. “*G-a11_NOvi.abilità_TAV 02_ L2511SDR72_Planimetria e Sezioni_Distanze dai Limiti Catastali_signed-signed.pdf*”);
- 1.2. i lavori devono iniziare entro 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del Provvedimento di Autorizzazione Unica nel Bollettino ufficiale della Regione e devono essere completati entro 1 (uno) anno, secondo quanto stabilito (rif. “*F-b1_Rel_11_desc_impianto_L2511SDR72_CRONOPROGRAMMA.pdf*”) nel cronoprogramma approvato in sede di Conferenza dei Servizi;
- 1.3. è fatto obbligo di comunicare le date di inizio e di fine lavori alla Direzione Energia della Regione del Veneto e al Comune di Sandrigo (VI) nonché, per conoscenza e/o per i seguiti di competenza alle eventuali amministrazioni interessate dai lavori;
- 1.4. qualora sia richiesta da parte un ente gestore / altro soggetto competente, la produzione di un progetto esecutivo conforme al progetto autorizzato; tale livello di dettaglio progettuale deve essere preliminarmente trasmesso alla Direzione Energia della Regione del Veneto per le verifiche di competenza;
- 1.5. deve essere data attuazione ai contenuti del D.Lgs. 81/2008, in particolare in merito alla valutazione del rischio bellico;
- 1.6. deve essere trasmessa ai competenti Ispettorati Territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) la documentazione prevista dall’art. 56 del D.Lgs. 259/2003 consistente nella dichiarazione asseverata a firma di un professionista abilitato e sottoscritta dalla ditta proponente, da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica e l’atto di sottomissione debitamente registrato presso l’ufficio dell’agenzia delle entrate;
- 1.7. il progetto esecutivo deve garantire il recepimento delle prescrizioni formulate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza nel parere acquisito al prot. reg. n. 604346 del 03.11.2025, ovvero:
 - nell’ambito della valutazione del rischio si considerino aspetti incidentali che possono verificarsi a seguito di eventi calamitosi connessi ad eventi naturali (es. alluvioni ecc).
 - Considerato che tra il trasformatore AT/MT della sottostazione elettrica 132/30 kV e i locali denominati *edificio comandi* e il locale misure non è verificata la distanza minima di sicurezza interna come da Tabella 1 punto 2, Capo I del DM 15 luglio 2014, tali locali devono essere costituiti da materiali non combustibili o meglio posizionati ad una distanza interna ≥ 10 m.
 - Integrare la relazione adottando quanto introdotto dalle “Linee guida per la progettazione, realizzazione e l’esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica (“Battery Energy Storage System - BESS”)” del Ministero dell’Interno con Circolare
 - DCPREV prot. n. 21021 del 23/12/2024. In particolar modo al fine di consentire l’intervento dei mezzi di soccorso in sicurezza, devono essere previsti almeno due accessi al sito dell’area BESS, in posizione ragionevolmente contrapposte, con i requisiti riportati al punto 1.1 della sopra citata circolare.
 - Tali requisiti dovranno essere garantiti anche nell’attraversamento n.1 di *Roggia Seriola*.

2. In fase di cantiere:

- 2.1. per la costruzione delle opere e delle infrastrutture di progetto devono essere rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- 2.2. le terre e rocce da scavo del cantiere devono essere gestite in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017;
- 2.3. devono essere definite, in accordo con il Comune di Sandrigo (VI), le modalità di transito dei mezzi di trasporto, per evitare il danneggiamento delle vie di accesso percorse dai mezzi anche nell’ottica di fruibilità delle infrastrutture in caso di eventi emergenziali; ogni danneggiamento alla sede viaria deve essere sanato, previo accordo nei tempi e modi con il proprietario della sede viaria, a cura ed a

spese della ditta proponente;

- 2.4. le misure di mitigazione devono essere realizzate secondo il progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi (rif. "*F-b3_Elab_07_Progetto del Verde delle Opere di Mitigazione_L2511SDR72_signed.pdf*");
- 2.5. devono essere individuate tutte le precauzioni operative atte a minimizzare gli impatti del cantiere sull'ambito di riferimento, adottando adeguate precauzioni riguardanti l'eventuale propagazione di rumore, polveri, emissioni;

3. Prima della fase di esercizio:

- 3.1. ai sensi dell'art. 9 comma 10 lett d) del D.Lgs. 25.11.2024 n. 190, deve essere stipulata la convenzione tra il Comune di Sandrigo (VI) e la società Sandrigo FL S.r.l. relativa alle misure di compensazione da versare al Comune territorialmente competente, così come definite nel verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 16.07.2026, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 432900 del 23.07.2026;
- 3.2. deve essere notificata alla Regione del Veneto – Direzione Energia ed a tutte le Amministrazioni interessate nel procedimento, la data di avvio dell'impianto per le verifiche ed i controlli di rispettiva competenza.

4. In fase di Esercizio Impianto

- 4.1. devono essere rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- 4.2. deve essere effettuata la manutenzione ordinaria, a cadenza almeno annuale, per tutta la durata dell'impianto, delle opere di mitigazione previste da progetto. In particolare, devono essere sostituite le eventuali piantumazioni non attecchite e deve essere garantito un eventuale infittimento delle stesse nel caso in cui la mitigazione visiva non sia garantita;
- 4.3. deve essere trasmessa entro il 31 gennaio di ogni anno solare, a decorrere dall'anno successivo di entrata in funzione dell'impianto, alla Regione del Veneto, Direzione Energia, una relazione con i dati di flusso dell'energia elettrica, con ripartizione mensile;
- 4.4. è fatto divieto di utilizzare diserbanti e/o erbicidi chimici nell'area, per tutta l'operatività dell'impianto, al fine di evitare qualsivoglia alterazione qualitativa della matrice suolo; per lo sfalcio dell'erba potranno essere utilizzati solo mezzi meccanici;
- 4.5. contestualmente alla messa in esercizio dell'impianto, deve essere eseguita una campagna di misurazioni fonometriche atta ad appurare i valori limite di emissione e di immissione previsti dalla normativa vigente e dal piano di classificazione acustica comunale, sia per il periodo diurno che per il periodo notturno. Gli esiti di detta campagna devono essere trasmessi al Comune di Sandrigo (VI) per le valutazioni di competenza;
- 4.6. contestualmente alla messa in esercizio dell'impianto, deve essere eseguita una campagna di monitoraggio dei valori del campo elettromagnetico dell'impianto di accumulo e degli elettrodotti di connessione. Gli esiti di detta campagna devono essere trasmessi alla Regione del Veneto – Direzione Energia e al Comune di Sandrigo (VI) per le valutazioni di competenza;
- 4.7. la manutenzione dell'impianto deve essere effettuata nei modi e nei tempi indicati nel piano di manutenzione, come da documentazione progettuale a corredo atti (rif. "*F-b1_Rel_13_desc_impianto_L2511SDR72_Piano di manutenzione impianto.pdf*");
- 4.8. la manutenzione ordinaria delle tre vasche a dispersione e dei relativi collettori, così come dei sistemi di filtraggio delle acque di prima pioggia deve essere effettuata almeno con cadenza annuale, per verificare l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e garantire il corretto filtraggio dell'acqua prima dell'immissione nelle vasche; devono comunque essere rispettate le condizioni stabilite dal Consorzio di Bonifica Brenta nel prot. 4963/2026 del 12.03.2026 (acquisito al prot. regionale n. 163557 del 13.03.2026);
- 4.9. in esito a un evento incidentale in grado di compromettere lo stato qualitativo delle matrici suolo / sottosuolo / acque sotterranee, devono essere applicate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006;
- 4.10. deve essere comunicata alla Regione del Veneto – Direzione Energia e al Comune di Sandrigo (VI), con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni la data di cessazione della fase di esercizio e la

data di inizio dei lavori di dismissione dell'impianto;

5. In fase di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi:

- 5.1. le operazioni di dismissione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi devono essere eseguiti ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j) e alla D.G.R. Veneto n. 253 del 22.02.2012 e secondo quanto previsto all'allegato B della D.G.R. Veneto n. 1473 del 20.11.2025;
- 5.2. il ripristino dello stato dei luoghi è integralmente in capo al proponente. In particolare, non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi limitatamente alle opere e infrastrutture elettriche inserite nella rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- 5.3. come previsto dalla documentazione approvata in sede di Conferenza di Servizi (rif. "*F-b5_Rimessa_Prist_01_RI_L2511SDR72_Relazione di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi_signed-signed.pdf*") devono essere eseguite le operazioni di rimozione e smaltimento a cura di ditte abilitate / specializzate delle solette di alloggiamento delle batterie e dei trasformatori, e della viabilità fino a quota -50 cm da piano campagna, in modo tale da consentire il ripristino geomorfologico dei luoghi con terreno agrario e il recupero del profilo originario del terreno. Il materiale proveniente da operazioni di demolizione deve essere gestito in conformità alla vigente normativa di settore. Eventuali movimentazioni di terra in fase di dismissione devono essere eseguite in conformità a quanto sancito dal D.P.R. 120/2017;
- 5.4. al termine delle operazioni di dismissione e prima delle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, deve essere effettuata una indagine ambientale preliminare atta ad appurare la conformità qualitativa delle matrici ambientali con quanto sancito dalla parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006 ovvero dal D.M. 01 marzo 2019 n. 46;
- 5.5. a conclusione delle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, il proponente deve trasmettere alla Regione del Veneto – Direzione Energia e al Comune di Sandrigo (VI) una relazione tecnica relativa all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi che descriva le operazioni effettuate, l'esito dell'indagine ambientale preliminare, le eventuali operazioni di messa in sicurezza / bonifica, i volumi scavati / ricomposti, le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, le modalità di gestione dei rifiuti e la documentazione attestante la loro corretta gestione, nonché una idonea documentazione fotografica relativa all'intervento;
- 5.6. la fine dei lavori di ripristino deve essere notificata al Comune di Sandrigo (VI), per le eventuali operazioni di verifica in loco, ed alla Regione del Veneto – Direzione Energia, per le determinazioni di competenza;
- 5.7. ai sensi dell'allegato B della D.G.R. Veneto n. 1473 del 20.11.2025, sono concessi non più di 12 (dodici) mesi per l'esecuzione delle opere di dismissione e ripristino;